Assicurazione Tutela Legale per il Condominio

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo – Aggiornamento 07/2025
Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Condominio - Mod PLC6 v.1 Ed07/2025"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è? Questo prodotto assicura nei casi sotto indicati la Tutela Legale, ossia gli oneri legali, peritali, di giustizia e processuali, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. Il prodotto non copre multe, ammende, sanzioni pecuniarie e tasse.

Che cosa è assicurato?

LINEA BASE

Per il contraente, l'amministratore, i condòmini e per gli iscritti nel Libro Unico del lavoro:

- ✓ Difesa penale per delitti colposi
- ✓ Difesa penale per delitti dolosi
- ✓ Richiesta di risarcimento danni

Per il contraente e i condòmini:

- ✓ Chiamata in causa compagnia RC/fornitori
- ✓ Vertenze in materia di proprietà e altri diritti reali

Per il contraente:

- ✓ Recupero quote condominiali (2 sinistri e limite € 5.000)
- ✓ Resistenza all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali (limite € 5.000)
- ✓ Vertenze per violazione del regolamento condominiale
- ✓ Resistenza alla richiesta danni di terzi
- ✓ Vertenze individuali di lavoro
- ✓ Impugnazione di sanzioni amministrative

Per i singoli condomini:

- ✓ Resistenza alla richiesta danni di terzi

LINEA PLUS (in aggiunta alla Linea Base)

Per il contraente:

- ✓ Recupero quote condominiali (senza limite)
- ✓ Resistenza all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali (senza limite)

La polizza ha i seguenti massimali per sinistro: € 20.000, € 30.000, € 40.000, € 50.000; il Recupero quote condominiali della Linea Plus e la garanzia facoltativa Vertenze con fornitori hanno un massimale annuo di € 80.000, € 80.000, € 100.000, € 120.000 a seconda del massimale per sinistro scelto.

- ✓ Vertenze con fornitori (opzionale)
- ✓ Retroattività (opzionale)
- ✓ Vertenze del condominio come proprietario (opzionale)

Che cosa non è assicurato?

- ✘ al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
- ✘ la materia fiscale o amministrativa
- ✘ fatti dolosi delle persone assicurate
- ✘ ad interventi di costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti
- ✘ a vertenze tra condomini
- ✘ vertenze con ARAG

Ci sono limiti alla copertura?

! Opzione Decidi Tu!: i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati da ARAG applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500; senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale per sinistro è aumentato del 50%.

! Linea Base: l'impugnazione di delibere assembleari opera con il limite di € 5.000; il Recupero quote condominiali opera con il limite di € 5.000 e di 2 sinistri per anno assicurativo.

! Per la difesa penale dolosa ARAG può anticipare le spese legali fino a € 15.000.

! Nelle vertenze con i fornitori (opzionale) la garanzia vertenze contrattuali con fornitori opera se il valore in lite è superiore a € 200.

! Nelle Vertenze del condominio come proprietario (opzionale):

- l'azione di sfratto opera con il limite di € 2.000 per sinistro
- l'azione di recupero crediti per canoni non pagati opera per la sola fase stragiudiziale con il limite di 2 sinistri per anno assicurativo per ogni immobile assicurato.

Dove vale la copertura?

Garanzie		Territori dove operano le garanzie
Linea Base e Plus	• Difesa penale per delitti colposi, delitti dolosi e contravvenzioni • Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi • Resistenza alla richiesta per danni extra contrattuali avanzata da terzi	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
	• Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile o dei fornitori • Vertenze in materia di proprietà e diritti reali • Recupero quote condominiali • Resistenza all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali • Vertenze per la violazione del regolamento condominiale o di norme di legge • Vertenze individuali di lavoro • Impugnazione di sanzioni amministrative	Repubblica Italiana, Città del Vaticano Repubblica di San Marino
La garanzia Vertenze contrattuali con i fornitori relativa all'utilizzo del web e social e media network opera in tutto il Mondo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in uno dei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Liechtenstein e nel Regno Unito.		
Garanzie facoltative	• Vertenze contrattuali con fornitori • Vertenze del condominio come proprietario	Repubblica Italiana, Città del Vaticano Repubblica di San Marino

Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.

Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.
Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio di 4%, con un importo minimo di € 5,00 comunque acquisito. Il pagamento può essere effettuato con i mezzi consentiti dalla normativa vigente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza. Le garanzie relative alle vertenze contrattuali operano trascorsi 3 mesi di carenza. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta.

Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdettato con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

Assicurazione Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per il condominio

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Prodotto: "ARAG Tutela Legale Condominio - Mod PLC6 v.1 Ed07/2025"

Scopo. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società. ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, branch italiana di ARAG SE - Societas Europaea con sede legale in ARAG Platz, 1, 40472 Düsseldorf (Germania), Società facente parte del Gruppo ARAG. Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia: Verona, Viale del Commercio, 59, 37135. Tel.: 045 8290411. Sito internet: www.arag.it - E-mail: arag@arag.it - PEC: arag@pec.arag.it. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108 (Imprese comunitarie autorizzate ad operare in regime di stabilimento). Soggetta al controllo dell'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

INFORMAZIONI SULL'ULTIMO BILANCIO DI ARAG SE, APPROVATO PER L'ESERCIZIO 2024.
Patrimonio netto totale: € 544 milioni, calcolato con le norme e i principi contabili vigenti in Germania (HGB).
Risultato economico del periodo: € 50 milioni.
Parte del patrimonio netto relativa a: capitale sociale € 100 milioni e riserve patrimoniali € 394 milioni.
La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile nel documento "Solvency and Financial Conditions Report ARAG SE" pubblicato sul sito https://www.arag.com/en/press/publications/
Indice di solvibilità (solvency ratio) al 31 dicembre 2024: 298,10 %.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati col Modello Interno Parziale, approvato da BaFin.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP in merito alle garanzie del prodotto.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)	
Opzione Decidi Tu!	Premio di polizza ridotto del 20%. Non opera per l'Azione di sfratto della garanzia facoltativa Vertenze del condominio come proprietario.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO (Descrizione sintetica dell'opzione e modalità di esercizio)	
Vertenze con fornitori	Vertenze contrattuali con i fornitori
Retroattività	Difesa penale per fatti precedenti al contratto
Vertenze del condominio come proprietario	Richiesta di risarcimento danni, Azioni di sfratto e Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione non pagati. Operano anche le garanzie della linea acquistata.

Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi, Oltre a quanto indicato nel DIP, se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie, anche facoltative, non operano per sinistri conseguenti o relativi:

- a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
- ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; questa esclusione non opera per la difesa penale o l'impugnazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa in materia di Tutela dell'ambiente
- alla compravendita o alla permuta di immobili
- all'impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato

- all'adesione ad azioni di classe (class action)
- alla difesa penale per abuso di minori
- a vertenze con la banca che intermedia il presente contratto.

La garanzia facoltativa Vertenze del condominio come proprietario non opera per sinistri conseguenti o relativi:
- all'intimazione di licenza per finita locazione
- al caso di vertenze tra comproprietari

Ci sono limiti alla copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP nel prodotto ci sono i seguenti limiti di copertura.
La garanzia Impugnazione di sanzioni amministrative opera con valore minimo di € 250 per le sanzioni pecuniarie.
La garanzia recupero quote condominiali opera con un valore in lite superiore a € 500.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il cliente a cui è destinato il prodotto è il condominio situato nella Repubblica Italiana che vuole tutelarsi nel breve e nel lungo termine, dal rischio di dover sostenere spese legali e peritali per la gestione di vertenze, in fase stragiudiziale e giudiziale, relative all'attività e gestione condominiale. Per la comprensione del prodotto da parte del cliente non è necessario un livello di conoscenza specifico

Quali costi devo sostenere?

ARAG retrocede in media agli intermediari il 27,72 % del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	I reclami vanno inviati a ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio Reclami: posta ordinaria, Viale del Commercio 59, 37135 – Verona VR o mail, servizio.reclami@arag.it. ARAG risponde entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. **Reclami sul comportamento degli intermediari e loro dipendenti e collaboratori.** **Agenti ARAG**: ARAG gestisce il reclamo entro 45 giorni dal ricevimento o 60 se deve acquisire informazioni necessarie. Il termine può essere sospeso al massimo per 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie. **Banche e Broker**: il contraente deve inviare il reclamo all'intermediario, che lo gestisce direttamente. Se ARAG riceve il reclamo lo invia senza ritardo all'intermediario informando contestualmente il reclamante.
All'Autorità di vigilanza	Se la risposta al reclamo è insoddisfacente o tardiva, si può scrivere ad IVASS (www.ivass.it) con posta ordinaria, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax, 06.42133206; pec, ivass@pec.ivass.it. **Il modello** per presentare un reclamo ad IVASS è su www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". **I reclami indirizzati ad IVASS devono contenere:** • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela • copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. ARAG SE ha sede legale in Germania ed opera in Italia in libertà di stabilimento ed è controllata dall'Autorità di vigilanza tedesca Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) a cui si possono inviare i reclami.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	Con un Organismo di Mediazione indicato su www.giustizia.it del Ministero della Giustizia.
Negoziazione assistita	Con una richiesta del proprio avvocato ad ARAG.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	ARAG si impegna ad evitare conflitti di interesse nell'offerta e nella gestione del contratto. Se ARAG e l'assicurato sono in disaccordo sulla gestione del sinistro possono incaricare un arbitro. Per vertenze tra contraente consumatore e impresa con sede legale in altro stato CE, il reclamante domiciliato in Italia può: • scrivere ad IVASS, che inoltra il reclamo all'organo estero competente per la soluzione stragiudiziale della vertenza e informa il reclamante della risposta • o scrivere direttamente all'organo estero competente (http://www.ec.europa.eu/fin-net) dello stato CE o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) dove ha sede l'assicuratore, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET rete di cooperazione fra organismi nazionali.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Oltre a quanto indicato nel DIP, il premio comprende l'aliquota di imposta in vigore differenziata in base alle garanzie eventualmente acquistate: • 12,50% del premio annuo per le garanzie del ramo tutela legale relative alla circolazione, • 21,25% per le garanzie di tutela legale relative ad ambiti diversi dalla circolazione • 13,50% per le garanzie di perdite pecuniarie come indicato sulla Scheda di polizza. Non sono previste dalla legge detrazioni fiscali.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione Tutela Legale per il Condominio

Condizioni di assicurazione comprensive di Glossario
Impresa: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Prodotto: ARAG Tutela Legale Condominio - Mod PLC6 v.1 Ed07/2025

Contratto redatto secondo le Linee guida IVASS "Contratti Semplici e Chiari"

INDICE

GLOSSARIO		Pag. 1
	SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?	Pag. 2
	SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?	Pag. 5
	SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?	Pag. 6
	SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?	Pag. 7
	SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?	Pag. 7
	SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?	Pag. 9
	SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?	Pag. 10
	SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?	Pag. 11
ALLEGATO NORME DI LEGGE		Pag. 12

GLOSSARIO

ARAG: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
Assicurato: soggetto a favore del quale operano le garanzie previste dalla polizza
Carenza: periodo in cui i sinistri non sono coperti e che decorre dall'efficacia della copertura assicurativa
Contraente: soggetto che stipula e sottoscrive il contratto di assicurazione
Costituzione di parte civile: azione civile di risarcimento, promossa nel processo penale, dal soggetto danneggiato da un reato
Decisione passata in giudicato: sentenza divenuta definitiva sulla quale nessun giudice può nuovamente decidere
Esecuzione forzata: l'attuazione in via coattiva del diritto del creditore nei confronti del debitore (es. pignoramento dei beni)
Fase giudiziale: fase della vertenza che si svolge davanti all'autorità giudiziaria
Fase stragiudiziale: fase della vertenza finalizzata al raggiungimento di un accordo tra le parti senza l'intervento dell'autorità giudiziaria, come ad esempio la mediazione e la negoziazione assistita
Fatto illecito: azione od omissione contraria all'ordinamento giuridico, violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge
Pacchetto sicurezza: normative in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Sicurezza alimentare, Tutela dell'ambiente, Protezione dei dati personali, Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
Periodo di tolleranza: il numero di giorni, indicato sulla scheda di polizza, durante i quali le garanzie continuano ad operare anche se il contraente non ha pagato alla scadenza prevista la rata di premio successiva alla prima o il premio di rinnovo di una polizza con tacito rinnovo
Perito: esperto che svolge un accertamento tecnico (perizia) incaricato da una delle parti della vertenza nella fase stragiudiziale o giudiziale (CTP consulente tecnico di parte) oppure incaricato dal giudice (CTU consulente tecnico d'ufficio).
Premio: somma di denaro pagata dal contraente alla compagnia di assicurazione come corrispettivo della copertura assicurativa
Prescrizione: estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge
Reati: si distinguono in **delitti** (dolosi o colposi) per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa e in **contravvenzioni** (reati di minore gravità) per i quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o ammenda
Responsabilità contrattuale: la responsabilità della parte di un contratto che non adempie o adempie parzialmente alle obbligazioni assunte verso l'altra parte contrattuale
Responsabilità extracontrattuale: la responsabilità in capo al soggetto che, commettendo un fatto illecito, provoca ad altri un danno ingiusto
Rischio cyber: violazione di legge o di contratto commessa con strumenti informatici o telematici che impedisce l'accesso, blocca, danneggia, distrugge sistemi o strumenti informatici o cattura o divulga i dati in essi contenuti
Sanzione amministrativa: sanzione prevista per la violazione di una norma giuridica in ambito amministrativo
Scoperto: è la somma a carico dell'assicurato dedotta dall'importo che la compagnia paga per le spese di sinistri liquidati a termini di polizza
Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Spese di soccombenza: spese che, con sentenza del giudice sono poste a carico del soccombente per rimborsare le spese sostenute dalla controparte
Spese di giustizia: le spese come definite dal D.P.R. n. 115/2002 e successive modifiche
Vertenza: conflitto di pretese tra assicurato e controparte oppure altro procedimento di natura civile, penale o amministrativa

SEZIONE 1 - Che cosa è assicurato?

Art. 1.1 – SPESE GARANTITE DAL CONTRATTO

1. Quando l'assicurato è coinvolto in una vertenza, ARAG, nei limiti stabiliti dalla polizza, assicura**:**

- i compensi dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza
- i compensi dell'avvocato per la querela o denuncia solo **se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale**
- le spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato a conclusione di un giudizio
- le spese dell'organismo di mediazione **quando la mediazione è obbligatoria**
- le spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che per gli arbitri
- le spese di esecuzione forzata **fino a due casi**
- i compensi del perito
- le spese di giustizia
- le spese per indagini svolte dall'avvocato

I compensi e le spese sono garantiti, nei limiti stabiliti dalla polizza, anche:

- per l'accertamento tecnico preventivo
- o quando l'assicurato è chiamato come testimone o persona informata sui fatti **se consegue un procedimento penale a suo carico coperto dalla polizza.**

2. I compensi sono garantiti per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

Art. 1.2 – ASSICURATI

1. Gli assicurati sono:

- il condominio contraente
- l'amministratore del condominio
- i condòmini
- gli iscritti nel Libro Unico del lavoro del contraente

Per la garanzia facoltativa Vertenze del condominio come proprietario è assicurato il contraente.

2. Nel caso di vertenze tra assicurati le garanzie operano unicamente a favore del contraente.

Art. 1.3 – AMBITO DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Le garanzie operano per i sinistri relativi ed inerenti:

- il condominio indicato nella scheda di polizza
- l'attività svolta dall'amministratore, dagli iscritti nel Libro Unico del lavoro e dai componenti del consiglio di condominio **su incarico del contraente**

La garanzia facoltativa Vertenze del condominio come proprietario opera per i sinistri relativi ed inerenti la locazione a terzi delle unità immobiliari indicate nella scheda di polizza. La garanzia facoltativa opera per le unità immobiliari che fanno parte del condominio contraente o di condomìni ad esso adiacenti. In ogni ambito è coperto il rischio cyber.

Art. 1.4 – GARANZIE LINEA BASE

Le garanzie operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

Per il contraente, l'amministratore, i condòmini e per gli iscritti nel Libro Unico del lavoro:

1. Difesa penale in procedimenti per delitti colposi e contravvenzioni, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al **Pacchetto sicurezza**. Sono inoltre coperte le relative spese per il dissequestro dei beni.

2. Difesa penale in procedimenti per delitti dolosi, anche relativi alla materia fiscale e amministrativa e al **Pacchetto sicurezza**. Sono inoltre coperte le relative spese per il dissequestro dei beni.

La **garanzia opera quando:**

- **l'assicurato è assolto con decisione passata in giudicato**
- **il reato è derubricato da doloso a colposo**
- **il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato**

La garanzia non opera nei casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa

ARAG può pagare un anticipo delle spese garantite fino al limite indicato nella scheda di polizza.

3. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. Se il danno è subito via web in conseguenza di una violazione di natura penale da parte del terzo, sono riconosciute anche le spese necessarie per modificare o eliminare i contenuti della pubblicazione lesiva.

Per il contraente e i condòmini:

4. Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile o dei fornitori del contraente esclusivamente per la redazione degli atti funzionali alla chiamata in causa. La garanzia non opera nel caso in cui la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o il ricevimento della denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione. **In questi casi l'assicurato è obbligato a restituire le spese anticipate da ARAG.** ARAG richiede all'assicurato la documentazione probatoria in merito alle circostanze sopra elencate.

5. Vertenze in materia di proprietà e altri diritti reali.

Per il contraente:

6. Recupero quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi **se il valore in lite è superiore a € 500. La garanzia opera per 2 sinistri accaduti in ogni anno assicurativo e con il limite indicato nella scheda di polizza.**

7. Resistenza all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali anche per la revoca dell'amministratore. ARAG non agisce contro l'amministratore revocato per recuperare le somme liquidate dal giudice. **La garanzia opera con il limite indicato nella scheda di polizza.**

8. Vertenze per la violazione del regolamento condominiale o di norme di legge da parte di condòmini o conduttori. La garanzia opera anche per recuperare quanto anticipato dal contraente per acquisire le informazioni necessarie per il Registro Anagrafe Condominiale (RAC) escluso il recupero dei dati catastali o anagrafici.

9. Resistenza alla richiesta per danni extracontrattuali avanzata da terzi nei confronti del contraente, per spese di resistenza e soccombenza, se la polizza di responsabilità civile:

- ha esaurito il massimale dovuto per legge e per contratto
- non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto

Se l'assicuratore di responsabilità civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo perché ha esaurito il massimale per liquidare il danno, la garanzia opera per le spese successive.
Quando la garanzia opera, ARAG copre anche le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.
La garanzia non opera se l'assicurazione di responsabilità civile non esiste o se l'assicuratore di responsabilità civile:

- **copre il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite**
- **ha ricevuto la denuncia di sinistro oltre i termini di prescrizione**
- **non opera perché non è stato pagato o adeguato il premio o perché non sussiste responsabilità dell'assicurato.**

L'operatività della garanzia è subordinata:

- **al riscontro da parte della compagnia di responsabilità civile in merito alla copertura del sinistro**
- **per interventi sull'immobile, alla presenza delle relative autorizzazioni previste dalla legge.**

10. Vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro che prestano la propria attività in favore del contraente.

11. Impugnazione di sanzioni amministrative, compresa l'impugnazione dei provvedimenti del **Pacchetto sicurezza** e le azioni a difesa degli interessi dell'assicurato dinanzi all'autorità competente per la Protezione dei dati personali.
Per le sanzioni pecuniarie **la garanzia opera se il valore è pari o superiore a € 250.**
Per i procedimenti tributari e fiscali **la garanzia opera**, senza limite di valore**, a rimborso e solo se il ricorso è accolto, anche parzialmente.**

Per i singoli condòmini:

12. Resistenza alla richiesta per danni extracontrattuali avanzata da terzi nei confronti dei singoli condomini per lesioni personali provocate da animali domestici di proprietà. La garanzia opera per sinistri avvenuti nell'area condominiale.
Le spese sono garantite se la polizza di responsabilità civile:

- ha esaurito il massimale dovuto per legge e per contratto
- non opera nel merito, in quanto non copre la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché espressamente esclusa dalla copertura, o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dal contratto
- non opera perché non sussiste responsabilità dell'assicurato
- non esiste.

Se l'assicuratore di responsabilità civile non ha interesse a resistere alle richieste di risarcimento del terzo perché ha esaurito il massimale per liquidare il danno, la garanzia opera per le spese successive.
Quando la garanzia opera, ARAG copre anche le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali.
La garanzia non opera se l'assicurazione di responsabilità civile:

- **copre il danno, ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento. A titolo esemplificativo perché l'assicuratore di responsabilità civile non ne ha interesse perché ha liquidato il danno al terzo con un esborso inferiore al massimale di polizza, o per violazione del patto di gestione lite**
- **ha ricevuto la denuncia di sinistro oltre i termini di prescrizione.**

L'operatività della garanzia è subordinata al riscontro da parte della compagnia di responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.
La prestazione opera anche per le controversie tra assicurati.

Art. 1.5 – GARANZIE LINEA PLUS (in aggiunta a quelle della Linea Base)
Le garanzie operano per il contraente con i massimali indicati nella scheda di polizza.

1. Recupero quote condominiali nei confronti dei condòmini morosi **se il valore in lite è superiore a € 500.**

2. Resistenza all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali anche per la revoca dell'amministratore. ARAG non agisce contro l'amministratore revocato per recuperare le somme liquidate dal giudice.

Art. 1.6 – OPZIONE DECIDI TU!
1. Se scelta l'Opzione Decidi Tu!, i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagati da ARAG:
- **applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;**
- **senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo se esistente.**

2. L'Opzione Decidi Tu! non opera per l'Azione di sfratto della garanzia facoltativa Vertenze del condominio come proprietario.

Art. 1.7 – GARANZIE FACOLTATIVE (operano se acquistate)
Le garanzie facoltative operano con i massimali e i limiti indicati nella scheda di polizza.

VERTENZE CON FORNITORI
Per il contraente per la gestione delle parti comuni:

1. Vertenze contrattuali con fornitori se il valore in lite è superiore a € 200

2. Vertenze contrattuali per la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo.

3. Vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal contraente.

Per i singoli condomini:

4. Vertenze contrattuali contro il fornitore del servizio di riscaldamento per chi rinuncia all'utilizzo dell'impianto centralizzato e se il valore in lite è superiore a € 200.

RETROATTIVITA'
1. Le garanzie di difesa penale per delitti dolosi, colposi e contravvenzioni operano per atti, fatti o comportamenti avvenuti anteriormente alla data di effetto del contratto **se conosciuti dall'assicurato dopo questa data. Gli anni di retroattività sono indicati nella scheda di polizza.**
2. Se il contraente ha stipulato un precedente contratto di tutela legale, si impegna a denunciare i sinistri avvenuti prima della conclusione del presente contratto anche alla compagnia presso la quale era precedentemente assicurato.
3. Se il sinistro è coperto da un altro contratto sottoscritto dal contraente con ARAG, la presente garanzia facoltativa non è operativa.

VERTENZE DEL CONDOMINIO COME PROPRIETARIO
Per il contraente **in qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata nella scheda di polizza e locata a terzi ad uso abitativo o commerciale operano:**
- **le garanzie della linea acquistata**
- **le seguenti garanzie per le vertenze in materia di locazione.**

1. Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale. La garanzia opera anche per i danni causati dall'inquilino locatario.

2. Azione di sfratto nei confronti dell'inquilino locatario moroso. La garanzia opera:
- **con il limite di € 2.000**
- **con esclusione dell'azione di recupero dei canoni arretrati.**

3. Recupero stragiudiziale dei canoni di locazione arretrati non pagati. La garanzia opera:
- **se i crediti sono rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata**
- **con il limite di 2 sinistri accaduti in ciascun anno assicurativo per ogni immobile indicato nella scheda di polizza.**

SEZIONE 2 - Che cosa non è assicurato?

Art. 2.1 – SPESE NON GARANTITE DAL CONTRATTO

ARAG non garantisce la copertura di:

- **compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite**
- **spese per l'indennità di trasferta**
- **compensi dell'avvocato duplicati in caso di domiciliazione**
- **spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro**
- **imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle Spese di giustizia**
- **multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere**
- **spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali**
- **spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria**
- **compensi dell'avvocato per la querela se la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale**
- **spese ripetibili dalla controparte**
- **spese non concordate con ARAG.**

Art. 2.2 – ESCLUSIONI

Se nel contratto non è previsto diversamente, le garanzie, anche quelle facoltative, non operano per sinistri conseguenti o relativi:

1) al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni
2) alla materia fiscale o amministrativa
3) a tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive
4) ad eventi per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o di allarme
5) a fatti dolosi delle persone assicurate
6) a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente; questa esclusione non opera per la difesa penale o l'impugnazione di sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa in materia di Tutela dell'ambiente
7) alla compravendita o alla permuta di immobili
8) ad interventi di costruzione ex novo degli edifici, compresi i connessi contratti di fornitura o posa in opera di materiali o impianti.
9) all'impugnazione di sanzioni amministrative per il pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi
10) a vertenze tra condomini
11) alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato
12) a vertenze con ARAG
13) all'adesione ad azioni di classe (class action)
14) alla difesa penale per abuso di minori
15) a vertenze con la banca che intermedia il presente contratto.

Art. 2.3 – ESCLUSIONI PER LE GARANZIE FACOLTATIVE (in aggiunta alle Esclusioni)

Se nel contratto non è previsto diversamente la garanzia facoltativa Vertenze del condominio come proprietario non opera per sinistri conseguenti o relativi:

1) all'intimazione di licenza per finita locazione
2) al caso di vertenze tra comproprietari.

SEZIONE 3 - Ci sono limiti di copertura?

Art. 3.1 – SCOPERTO E AUMENTO DEL MASSIMALE PER L'OPZIONE DECIDI TU!

1. Se scelta l'Opzione Decidi Tu!, i compensi dell'avvocato per la fase giudiziale sono pagate da ARAG:
   - **applicando lo scoperto del 20% con un minimo di € 1.000 ed un massimo di € 2.500;**
   - **senza applicare lo scoperto, se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG; in questo caso il massimale di tutela legale per sinistro è aumentato del 50%, fermo il massimale per anno assicurativo se esistente.**

2. L'Opzione Decidi Tu! non opera per l'Azione di sfratto della garanzia facoltativa Vertenze del condominio come proprietario.

Esempio di applicazione dello scoperto del 20% per le spese della fase giudiziale
In un sinistro l'assicurato deve pagare compensi legali e peritali per un totale di € 12.000. Di queste spese € 7.000 sono per l'assistenza dell'avvocato in giudizio.
Applicando lo scoperto del 20%, ARAG pagherà per questa fase € 5.600 (€ 7.000 - 20%), e i rimanenti € 5.000 senza l'applicazione dello scoperto. Non rientra in garanzia l'importo residuo di € 1.400 (il 20% di € 7.000).

Esempio di applicazione dell'aumento del 50% del massimale se l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG
Il massimale per sinistro indicato nella scheda di polizza è di € 20.000. Se al momento del sinistro l'assicurato nomina l'avvocato proposto da ARAG, il massimale che ha a disposizione diventa di € 30.000 perché viene aumentato del 50%: € 20.000 + 50%.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.2 – RIPARTIZIONE DEL MASSIMALE TRA PIU' ASSICURATI COINVOLTI NELLO STESSO SINISTRO

Se più assicurati sono coinvolti in uno stesso sinistro, **la garanzia opera con un unico massimale che viene equamente ripartito tra tutti gli assicurati a prescindere dalle somme da ciascuno pagate. Se al momento della definizione del sinistro il massimale per sinistro non è esaurito, il residuo è ripartito in parti uguali tra agli assicurati che hanno ricevuto solo parzialmente il rimborso delle somme.**

Art. 3.3 – VALORE MINIMO DELLA VERTENZA

1. L'Impugnazione di sanzioni amministrative, escluse quelle relative normative fiscali e tributarie, opera in caso di sanzioni pecuniarie se sono superiori a € 250.
2. Le Vertenze contrattuali con i fornitori operano se il valore in lite è superiore a € 200.
3. Il Recupero quote condominiali opera se il valore in lite è superiore a € 500.

Esempio di applicazione del valore minimo della vertenza
L'assicurato ha una vertenza con un fornitore per un importo di € 180. La garanzia non opera in quanto il valore in lite non è superiore a € 200.

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 3.4 – OPERATIVITA' DI ALCUNE GARANZIE

1. Il Recupero quote condominiali della linea Base opera per 2 sinistri accaduti in ogni anno assicurativo e con il limite indicato nella scheda di polizza.
2. La garanzia facoltativa Vertenze del condominio come proprietario opera:
- **per l'azione di sfratto nei confronti dell'inquilino locatario moroso con il limite di € 2.000**
- **per il recupero stragiudiziale dei canoni di locazione arretrati non pagati, con il limite di 2 sinistri accaduti in ciascun anno assicurativo per ogni immobile indicato nella scheda di polizza.**

Art. 3.5 – OPERATIVITA' DELLE GARANZIE IN PRESENZA DI POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE

Se un assicuratore di responsabilità civile assume la gestione della lite per conto dell'assicurato, le garanzie del contratto operano in secondo rischio quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge e per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile.

SEZIONE 4 - Dove vale la copertura?

Art. 4.1 – TERRITORI DOVE OPERANO LE GARANZIE

Le garanzie operano nei territori di seguito indicati se in questi territori avviene il sinistro e si trova l'Ufficio Giudiziario di competenza.

Garanzie		Territori dove operano le garanzie
Linea Base e Plus	• Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e per delitti dolosi • Richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi • Resistenza alla richiesta per danni extra contrattuali avanzata da terzi	Europa Stati del Bacino del Mediterraneo
	• Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile o dei fornitori • Vertenze in materia di proprietà e diritti reali • Recupero quote condominiali • Resistenza all'impugnazione delle delibere assembleari condominiali • Vertenze per la violazione del regolamento condominiale o di norme di legge • Vertenze individuali di lavoro • Impugnazione di sanzioni amministrative	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino
La garanzia Vertenze contrattuali con i fornitori relativa all'utilizzo del web e social e media network opera in tutto il Mondo se l'Ufficio Giudiziario competente si trova in uno dei paesi dell'Unione Europea, nella Città del Vaticano, nella Repubblica di San Marino, nel Principato di Monaco, in Svizzera, nel Liechtenstein e nel Regno Unito		
Garanzie facoltative	• Vertenze con fornitori • Vertenze del condominio come proprietario	Repubblica Italiana Città del Vaticano Repubblica di San Marino

SEZIONE 5 - Che obblighi ho? Quali obblighi ha ARAG?

Art. 5.1 – COME DENUNCIARE UN SINISTRO

1. La denuncia del sinistro deve essere presentata tempestivamente ad ARAG nel momento in cui l'assicurato ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione previsto dalla legge.

2. La denuncia deve in ogni caso avvenire nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti conclusi con ARAG ed emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

3. L'assicurato deve informare ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, fornire i relativi mezzi di prova e documenti, indicare l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi per lo stesso rischio e, su richiesta, metterli a disposizione.

4. In mancanza, ARAG non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

5. L'assicurato deve fornire il documento da cui risulta il numero delle unità immobiliari del condominio.

Esempio di denuncia di un sinistro di Tutela Legale

L'assicurato che denuncia un nuovo sinistro ad ARAG invia:

- *una descrizione dettagliata dei fatti con relativa cronologia*
- *i dati della controparte*
- *eventuale documentazione a supporto della denuncia (es. la copia di un contratto o di una fattura)*

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

Art. 5.2 – GESTIONE DEL SINISTRO E SCELTA DELL'AVVOCATO

1. Ricevuta la denuncia del sinistro ARAG verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'assicurato.

2. La fase stragiudiziale è gestita da ARAG che si attiva per risolvere la vertenza con l'accordo delle parti, avvalendosi di personale interno qualificato oppure **affidandone la gestione ad un avvocato di propria scelta.**

3. Per valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni, ARAG verifica preventivamente l'idoneità delle prove e argomentazioni che l'assicurato ha l'onere di fornire.

4. Per la fase giudiziale l'assicurato ha il diritto di scegliere un avvocato **tra gli iscritti all'Albo; in caso di domiciliazione ARAG indica l'avvocato domiciliatario.**

5. L'incarico all'avvocato e al perito, che operano nell'interesse del proprio cliente, è conferito direttamente dall'assicurato, pertanto **ARAG non è responsabile del loro operato.**
6. Le spese per gli accordi economici tra assicurato e avvocato, per la transazione della vertenza e per l'intervento del perito sono garantite solo se preventivamente autorizzate da ARAG.
7. ARAG può **pagare direttamente i compensi del professionista** incaricato dopo aver definito l'importo dovuto. Il pagamento avviene **in esecuzione del contratto di assicurazione** e senza che ARAG assuma alcuna obbligazione diretta verso il professionista
8. Se l'assicurato paga direttamente il professionista incaricato, ARAG rimborsa quanto anticipato dopo il ricevimento della documentazione comprovante il pagamento.
9. Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.

Art. 5.3 – RESTITUZIONE DELLE SPESE ANTICIPATE
L'assicurato è obbligato a restituire le somme anticipate da ARAG:

- **se rimborsate dalla controparte o da altro soggetto**
- **se il giudizio penale per delitti dolosi si conclude con sentenza, archiviazione o provvedimenti diversi da quelli indicati nella garanzia; questi documenti devono essere trasmessi tempestivamente ad ARAG**
- **per la Chiamata in causa della compagnia di responsabilità civile, se la compagnia di responsabilità civile contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio del contratto o la denuncia del sinistro oltre i termini di prescrizione**

Art. 5.4 – DISACCORDO CON ARAG PER LA GESTIONE DEL SINISTRO E CONFLITTO DI INTERESSI
1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'assicurato e ARAG, la decisione può essere affidata ad un arbitro che decide secondo equità, scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per legge.
2. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.**
3. In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione o di altro sistema di risoluzione alternativa della controversia se previsto.
4. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio avvocato nel caso di conflitto di interessi con ARAG.
5. Se le Condizioni di Assicurazione sono tradotte anche in lingua tedesca, in **caso di controversia tra ARAG e l'assicurato sull'interpretazione del testo del presente contratto, ha valore quello scritto in lingua italiana.**

Art. 5.5 – DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI DELL'ASSICURATO
1. Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del contraente o dell'assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della conclusione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la cessazione dell'assicurazione.
2. ARAG, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la modifica delle condizioni in corso.
3. Nel caso di diminuzione del rischio ARAG è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente e rinuncia al relativo diritto di recesso.
4. L'assicurato deve comunicare ad ARAG l'esistenza e la successiva conclusione di altri contratti di assicurazione per lo stesso rischio e dare avviso dei sinistri a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai fini della ripartizione proporzionale delle spese.

Art. 5.6 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AD ARAG
1. Il contraente deve comunicare subito ad ARAG:

- **lo scioglimento del condominio**
- **l'acquisto di tutte le unità abitative del condominio da un unico proprietario**

perché cause di risoluzione del contratto.
2. L'assicurato dopo la denuncia del sinistro deve informare ARAG sulle evoluzioni e sulle circostanze dello stesso, anche se rimaste immutate:

- **per consentire la gestione del sinistro**
- **e per non far decorrere, dalla data dell'ultima comunicazione ad ARAG, la prescrizione prevista dalla legge.**

SEZIONE 6 - Quando e come devo pagare?

Art. 6.1 – PAGAMENTO DEL PREMIO E SOSPENSIONE DELLE GARANZIE

1. Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza e al rinnovo della stessa.

2. Il premio è annuale e può essere pagato in un'unica soluzione o con frazionamento rateale. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, le garanzie continuano ad operare per il periodo di tolleranza indicato nella scheda di polizza. Alla scadenza del periodo di tolleranza le garanzie rimangono sospese e riprendono ad operare dalle ore 24 del giorno del pagamento. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.

3. Se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, ARAG può risolvere il contratto, a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, fermo il diritto al pagamento del premio.

4. È consentito qualsiasi mezzo di pagamento conforme alle vigenti norme.

5. I premi devono essere pagati ad ARAG ovvero all'intermediario incaricato.

Art. 6.2 – INDICIZZAZIONE DEL PREMIO, DEI MASSIMALI E DEI LIMITI

1. I valori del premio, dei massimali e dei limiti sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT - Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;

b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale e i limiti ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;

c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Il massimale per sinistro viene fissato con riferimento alla data di avvenimento del sinistro.

2. **Se, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, i limiti ed il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia ARAG che il contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento del contratto, ed il massimale, i limiti, l'indennità giornaliera ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato.**

3. In caso di eventuale ritardo od interruzione nella pubblicazione degli indici, ARAG propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento.

4. Il contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

SEZIONE 7 - Quando comincia la copertura e quando finisce?

Art. 7.1 – EFFICACIA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

1.**La copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato; se il premio non è stato pagato la copertura assicurativa è efficace dalle ore 24 del giorno del pagamento**. Resta ferma in ogni caso la data prevista di scadenza della polizza.

2. Il contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e **si rinnova tacitamente di un anno in mancanza di disdetta, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata AR o altri mezzi legalmente equivalenti, spedita 30 giorni prima della scadenza del contratto.**

Art. 7.2 - QUANDO SONO COPERTI I SINISTRI

1. Sono coperte le spese garantite per i sinistri avvenuti:

- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per il danno o presunto danno extracontrattuale, per la violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative
- dalla data di efficacia della copertura assicurativa per le vertenze contrattuali di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione di immobili e le relative attività preliminari previste dalla legge
- **dopo 3 mesi di carenza in tutte le restanti ipotesi**.

In caso di cessazione dell'attività da parte dei soggetti assicurati, le garanzie Difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni e Impugnazione di sanzioni amministrative, entrambe attivate per le normative del Pacchetto sicurezza, operano per i sinistri avvenuti durante l'efficacia della polizza ed entro 24 mesi dalla cessazione dell'attività.

2. Quando il contratto è emesso senza interruzione della copertura assicurativa dopo una precedente polizza per lo stesso rischio **le garanzie della presente polizza, se previste anche nel precedente contratto**, operano

- senza la carenza se il precedente contratto ha una durata pari o superiore alla carenza stessa
- per i sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza precedente se **sono stati respinti perché denunciati oltre il termine massimo che decorre dalla data di cessazione del contratto, e il precedente assicuratore non contesta il mancato pagamento o adeguamento del premio.**

Art. 7.3 – QUANDO AVVIENE IL SINISTRO

1. **La data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica l'evento dannoso a seguito del quale insorge la vertenza. L'evento dannoso, in base alla natura della vertenza, è inteso come:**

- il danno o presunto danno extracontrattuale subìto o causato dall'assicurato
- la violazione o presunta violazione del contratto
- la violazione o la presunta violazione della legge
- il primo atto di indagine per la difesa penale per delitti colposi e contravvenzioni relativi al Pacchetto sicurezza, esclusi l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose
- il primo atto di accertamento ispettivo amministrativo per le Impugnazione di sanzioni amministrative
- la data della prima contestazione della richiesta di usucapione. La richiesta deve essere avanzata durante l'efficacia della copertura assicurativa
- la scadenza della prima rata insoluta, indicata nel bilancio preventivo approvato, per il recupero delle quote condominiali.

2. In presenza di più eventi dannosi della stessa natura, **la data di avvenimento del sinistro è quella in cui si verifica il primo evento dannoso.**

3. **Uno o più eventi dannosi tra loro collegati o consequenziali o riconducibili ad un medesimo contesto, anche quando coinvolgono una pluralità di soggetti, sono trattati e considerati come un unico sinistro e la data di avvenimento è quella del primo evento dannoso.**

Esempio di data di avvenimento del sinistro per danno extracontrattuale subito
Il contraente subisce un'infiltrazione di acqua a causa di lavori di ristrutturazione sull'immobile del confinante. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui è comparsa la macchia di umidità.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione del contratto
Il contraente acquista un sistema di allarme che dopo qualche mese non funziona correttamente. La data di avvenimento del sinistro è la data di acquisto del sistema di allarme difettoso.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione del contratto di lavoro
Un dipendente contesta al contraente il mancato riconoscimento degli straordinari. La data di avvenimento del sinistro è la data da cui il dipendente ha diritto al pagamento degli straordinari.

Esempio di data di avvenimento del sinistro per violazione della norma di legge
L'assicurato riceve un avviso di garanzia per un reato che sarebbe stato commesso a febbraio dell'anno precedente. La data di avvenimento del sinistro è la data in cui il reato sarebbe stato commesso (febbraio dell'anno precedente).

Il contenuto del riquadro non ha valore contrattuale

ART. 7.4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto si risolve di diritto dalla data di:

- **scioglimento del condominio**
- **acquisto di tutte le unità abitative del condominio da un unico proprietario**

2. Il contraente deve essere nella Repubblica Italiana.

3. In caso di risoluzione anticipata del contratto ARAG rimborsa al contraente la parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

SEZIONE 8 - Come posso disdire il contratto?

Art. 8.1 – DISDETTA DEL CONTRATTO

Il contratto può essere disdettato con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza prevista in polizza.

Art. 8.2 – RECESSO DAL CONTRATTO A SEGUITO DI SINISTRO

1. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 30° giorno dopo la comunicazione della sua archiviazione, il contraente e ARAG possono recedere con lettera raccomandata AR o mezzi legalmente equivalenti, con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla data di effetto del recesso.

2. Al contraente è dovuto il rimborso della parte di premio pagata e non goduta, senza le imposte.

ALLEGATO NORME DI LEGGE

Principali articoli del Codice Civile applicabili al contratto

Art. 1130, punto 6 – Attribuzioni dell'amministratore. L'amministratore, oltre a quanto previsto dall'articolo 1129 e dalle vigenti disposizioni di legge, deve curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell'edificio. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto. Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari. Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

ART. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.
L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

ART. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave. Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

ART. 1897 - Diminuzione del rischio. Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

ART. 1898 - Aggravamento del rischio. Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

ART. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'assicurato o dei dipendenti. L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.
Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

ART. 1901 - Mancato pagamento del premio. Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

ART. 1907 - Assicurazione parziale. Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicurato risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

ART. 1910 - Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.
Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri.
L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

ART. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore. L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile.
Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.
L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.
Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

ART. 1965 - Nozione. ***(di transazione)***
La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.
Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

ART. 2952 II comma - Prescrizione in materia di assicurazione. *… omissis …*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Sistemi di definizione delle controversie in fase stragiudiziale

Arbitrato: incarico affidato a uno o più soggetti imparziali (arbitri) per risolvere un conflitto mediante una decisione (lodo arbitrale) vincolante per le parti (artt. 806 – 840 del codice di procedura civile).

Mediazione: attività professionale svolta da un soggetto imparziale (Organismo di mediazione) per raggiungere un accordo tra due o più soggetti in conflitto o per formulare una proposta di risoluzione del conflitto (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010).

Negoziazione assistita: accordo tramite il quale le parti in conflitto risolvono in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati (D.L. n. 132 del 12 settembre 2014).

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è **ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia** con sede in Verona, Viale del Commercio n. 59 (di seguito Società o ARAG), che tratta i dati personali ad essa forniti per le finalità di elaborazione di **proposte di polizza**, di **gestione del contratto assicurativo** e dei **sinistri denunciati**, in esecuzione degli obblighi contrattualmente assunti.

Per informazioni sulle altre finalità del trattamento, le modalità con cui sono trattati i dati personali ed i **diritti dell'interessato** è possibile consultare la nostra Informativa privacy per i contraenti pubblicata sul sito www.arag.it. Per qualunque informazione o richiesta in merito al trattamento dei dati personali è sempre possibile rivolgersi al DPO (Data Protection Officer) della Società all'indirizzo servizio.privacy@arag.it.

La Tutela Legale ARAG: molto più di una polizza.

Professionisti sempre al tuo fianco con prodotti e servizi esclusivi

Un team di esperti specializzati ed un network di legali e di periti sono a tua disposizione

I vantaggi riservati gratuitamente agli assicurati con la polizza ARAG Tutela Legale Condominio
ARAGTel! il numero verde **800.508.008** per avere informazioni e chiarimenti su tutto ciò che prevede la polizza. Ed in più, per tutte le volte che ne avrai bisogno, una consulenza in caso di dubbi legali nelle materie oggetto di copertura. ➞ Attivabile anche scrivendo una e-mail: **aragtel@arag.it** o compilando l'apposito modulo nell'**Area Clienti**
Consulenza legale Superbonus 110% Gli assicurati ARAG possono affidarsi ad un team di Professionisti Legali per ricevere un primo inquadramento giuridico su aspetti relativi al Superbonus 110% ➞ Attivabile chiamando il **numero verde ARAGTel!** o inviando una mail a: **aragtel@arag.it**
Document Check, il servizio di controllo sulla regolarità formale di: contratti con fornitori; scritture private aventi ad oggetto riconoscimenti di debito, piani di rientro, transazioni ecc.; diffide e monitorie; repliche a contestazioni ricevute; atti inerenti il rapporto di lavoro con i dipendenti (es. contratto di assunzione del portiere). Il servizio si applica esclusivamente a favore del Condominio. ➞ Attivabile scrivendo una e-mail a: **aragtel@arag.it** o compilando l'apposito modulo nell'**Area Clienti**
Archivio Documenti, modelli di documenti legali personalizzabili, da compilare e scaricare online. ➞ Accedi all'**Area Clienti** e trova il modello di cui hai bisogno
Guide Legali, pratici vademecum per orientarsi e capire meglio le norme in vigore in diversi ambiti. In particolare, per il condominio: le delibere condominiali; l'amministratore di condominio. ➞ Accedi all'**Area Clienti** e scarica la guida di cui hai bisogno
Flight Claim, per verificare on line se hai diritto al risarcimento in caso di volo cancellato o in ritardo. ➞ Accedi all'**Area Clienti** per utilizzare il servizio
Check Multa, per verificare on line la possibilità di ricorrere contro una multa ricevuta per una violazione del Codice della Strada. ➞ Accedi all'**Area Clienti** per utilizzare il servizio
Registrati nell'Area Clienti su www.arag.it: per consultare la tua posizione assicurativa, richiedere variazioni del tuo contratto, denunciare un sinistro e seguirne l'evoluzione, pagare online il rinnovo della polizza. Ed in più, in qualità di assicurato ARAG, puoi accedere quando vuoi ai servizi a te riservati.
E per tutti su www.arag.it
Chatbot, l'assistente virtuale ARAG che h24 ti guida in caso di denuncia di un sinistro e ti risponde a domande su tematiche quali: rapporti tra la polizza di RC professionale e quella di Tutela Legale; circolazione stradale; viaggi.
Notizie ed approfondimenti giuridici, per essere sempre aggiornati sulle normative e sulle tematiche più attuali

Per maggiori informazioni sui servizi indicati e per conoscerne le condizioni di utilizzo visita https://www.arag.it/tutela-legale-business/assicurazione-condominio/